

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5886 R	12 settembre 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 13 febbraio 2007 concernente la modifica degli art. 9 e 12 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931

La Commissione della legislazione ha dedicato la sua attenzione al messaggio del Consiglio di Stato no. 5886, del 13 febbraio 2007, in tre occasioni (negli incontri del 16.05.2007, del 20.06.2007 e del 05.09.2007).

Il documento dell'Esecutivo è esaustivo e giunge alla conclusione di modificare due articoli della "Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931" e, più precisamente, gli articoli 9 e 12 cpv. 3 e 4.

La Commissione condivide, in generale, le proposte. Un approfondimento del cpv. 3 dell'art. 12 "nuovo" ha però evidenziato la necessità di una formulazione più precisa. L'introduzione nella summenzionata Legge del concetto di "emissione di biglietti" escluderebbe, nell'ambito dei "giochi analoghi", quelle lotterie che vengono proposte con elenchi di numeri e di nomi di sottoscrittori, indicati su libretti o quaderni con cifre e nomi dei "concorrenti", che sono di uso frequente in occasione di "piccoli giochi" con una presenza ridotta di persone durante sagre, riunioni ristrette, ecc.

La Commissione ritiene anche di segnalare che le tombole sono escluse dalla proposta presentata dal Consiglio di Stato.

Fatte queste considerazioni, il Gran Consiglio è invitato ad aderire al decreto allegato a questo rapporto, condiviso anche dagli uffici preposti dello Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Dario Ghisletta, relatore
Bergonzoli - Brivio - Caimi - Carobbio -
Colombo - Dafond - Ducry - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Martignoni - Pantani -
Pedrazzini - Pestoni - Quadri

Disegno di

LEGGE

sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923 e la relativa Ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924;
- visto il messaggio 13 febbraio 2007 n. 5886 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 settembre 2007 n. 5886 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è modificata come segue:

Art. 9

Quando l'importo dei biglietti supera fr. 3'000.- la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale cantonale insieme col termine, spirato il quale, i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.

Art. 12 cpv. 3 e 4

³Le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna e gli altri giochi analoghi che non superino un incasso di fr. 3'000.- sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

⁴Le modalità per la tenuta dei giochi, per la loro sorveglianza e per il pagamento della tassa sono fissate dal regolamento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.